



Roma, 3 gennaio 2000

A tutte le imprese di armamento

Prot. n. DCAPV/3/2000
AC/AA

CIRCOLARE N. 1/2000

OGGETTO: Autoliquidazione 1999/2000.

L'art.55, comma 5, della legge 17.5.1999 n. 144 ha apportato alla normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali due modifiche, che vanno applicate a decorrere dall'autoliquidazione del premio relativo agli anni 1999/2000, da effettuarsi nel prossimo mese di febbraio.

Si riportano, in particolare, le nuove disposizioni, che le imprese di armamento dovranno osservare per il pagamento del suddetto premio assicurativo:

1) il termine di pagamento è anticipato dal 20 al 16 febbraio;

2) è ammessa la dilazione di pagamento del premio in quattro rate trimestrali, scadenti rispettivamente il 16 febbraio, il 16 maggio, il 16 agosto e il 16 novembre, con la maggiorazione di un interesse pari al tasso medio d'interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente, determinato dal Ministero del Tesoro;

3) l'eventuale rateizzazione si riferisce all'intero importo calcolato con l'autoliquidazione e, quindi, comprende sia il premio anticipato dell'anno in corso sia la regolarizzazione (conguaglio) dell'anno precedente.



Per usufruire della rateizzazione, l'impresa dovrà versare la prima rata entro il 16 febbraio p.v. e compilare l'apposito modulo, allegato al modello di autoliquidazione (Ass. 5), in corso d'invio a tutte le imprese di armamento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa M. Clotilde Calamita)